ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 17

Le somme trattenute sugli stipendi e sui salari in conseguenza di provvedimenti disciplinari, gli interessi sui depositi di garanzia dei salariati e l'importo dei depositi stessi incamerati a titolo di penalita', nonche' i proventi spettanti alla Cassa sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, sono devoluti all'Ente.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it